DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1975

relativa alla costituzione dell'impresa comune « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH » (SBK)

(75/328/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 49,

visto il parere della Commissione,

vista la relazione della Commissione,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH » (SBK) ha per obiettivo di costruire, attrezzare e gestire una centrale nucleare della potenza di 300 MWe circa a Kalkar, (Landkreis di Kleve) nel Land della Renania settentrionale/Vestfalia, Repubblica federale di Germania ;

considerando che per conseguire tale obiettivo la SBK ha chiesto la sua costituzione in impresa comune ;

considerando che l'atto costitutivo della SBK è compatibile con le disposizioni del trattato relative alle imprese comuni e che in particolare l'articolo 13 dispone che, nel caso di costituzione in impresa comune, la SBK sarà disciplinata da tali disposizioni e dagli atti presi in applicazione di queste ultime, in particolare dalla presente decisione ;

considerando che la Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi ;

considerando che, nonostante i rischi economi attualmente connessi con una tale impresa, occorre intraprendere fin d'ora la realizzazione di questa centrale dotata di un reattore a neutroni veloci che tenga conto di tutti i progressi compiuti ;

considerando che il progetto della SBK presenta, nella fase attuale dell'applicazione delle tecniche nucleari alla produzione di energia, un'importanza fondamentale per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH » (SBK) è costituita in impresa comune ai sensi del trattato per una durata di 25 anni a decorrere dal 1° gennaio 1975.

La SBK ha per obiettivo di costruire, attrezzare e gestire una centrale nucleare della potenza di 300 MWe circa a Kalkar, (Landkreis di Kleve) nel Land della Renania settentrionale/Vestfalia, Repubblica federale di Germania.

Articolo 2

L'atto costitutivo della SBK, allegato alla presente decisione, è approvato. Lo scioglimento previsto all'articolo 8 di tale atto costitutivo potrà tuttavia aver luogo soltanto dopo approvazione da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 50 del trattato.

La SBK farà seguire alla sua ragione sociale la denominazione « Gemeinsames Europäisches Unternehmen ».

Articolo 3

Gli Stati membri e la SBK sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

ALLEGATO

(Traduzione)

ATTO COSTITUTIVO

della « Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mit beschränkter Haftung »

Articolo 1

Ragione sociale

La ragione sociale è :

« Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mit beschränkter Haftung ».

Articolo 2

Sede

La società ha sede a Essen.

Articolo 3

Oggetto della società

Con la costruzione e la gestione di un prototipo di centrale nucleare dotata di un reattore autofertilizzante veloce raffreddato al sodio, nonché con la partecipazione ad altre società produttrici di energia, aventi lo scopo di costruire e di gestire reattori autofertilizzanti veloci raffreddati al sodio, la società si propone di sviluppare la linea di costruzione dei reattori autofertilizzanti veloci fino alla fase della loro commercializzazione.

Articolo 4

Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta a 57 000 000 di DM (cinquantasette milioni di marchi tedeschi).

Articolo 5

Conferimenti

Alla costituzione del capitale sociale partecipano :

a) Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft Essen, con conferimenti di :

3 500 000	DM
14 000 000	DM
21 000 000	DM

b) N. V. Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven, Arnhem, con conferimenti di :

750 000	DM
3 000 000	DM
4 500 000	DM

c) SYNATOM, società per azioni, Bruxelles, con conferimenti di

750 000	DM
3 000 000	DM
4 500 000	DM

d) Central Electricity Generating Board, Londra, con un conferimento di 2 000 000 DM

Un quarto dei conferimenti deve essere versato prima della presentazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese. I rimanenti importi possono essere richiesti in caso di necessità dall'amministrazione. Essi vanno versati entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta.

Articolo 6

Disponibilità delle quote sociali

La cessione e la costituzione in pegno di quote sociali o di parti di esse sono subordinate all'autorizzazione di tutti i soci.

Articolo 7

Organi della società

Gli organi della società sono :

a) l'assemblea dei soci,

b) l'amministrazione.

Articolo 8

Assemblea dei soci — Decisioni

L'assemblea dei soci viene convocata dall'amministrazione almeno una volta all'anno, con preavviso di due settimane, mediante lettera raccomandata indicante il luogo, la data e l'ordine del giorno. Le assemblee dei soci possono essere convocate in qualsiasi località all'interno del paese, e qualora non sia necessario un atto notarile, anche all'estero.

Qualora un socio lo richieda per iscritto, l'amministrazione è tenuta a convocare immediatamente l'assemblea.

In sede di assemblea dei soci ogni quota di 10 000 DM dà diritto ad un voto.

L'assemblea dei soci è presieduta dal rappresentante della Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft.

Le decisioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei voti, sempreché la legge o l'atto costitutivo della società non dispongano altrimenti.

Le decisioni relative alla costruzione del prototipo di centrale nucleare dotata di un reattore autofertilizzante veloce, alle modifiche dell'atto costitutivo, alla partecipazione ad altre società produttrici di energia nonché allo scioglimento della società vanno prese a maggioranza del 90 % dei voti di diritto.

Se le decisioni dell'assemblea non sono rogate da un atto notarile, l'amministrazione è tenuta a compilare un verbale delle decisioni dell'assemblea che, dopo essere stato firmato dal presidente di quest'ultima, dovrà essere inviato a tutti i soci.

Articolo 9

Amministrazione

L'amministrazione può essere costituita da una o più persone. Gli amministratori vengono nominati oppure revocati dall'assemblea dei soci ; l'assemblea dei soci può eleggere un amministratore a presidente dell'amministrazione.

L'amministrazione è tenuta a curare gli affari della società nell'osservanza della legge, in conformità dell'atto costitutivo e delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 10

Rappresentanza

Qualora vi sia più di un amministratore, la società viene rappresentata congiuntamente da due di essi oppure da un amministratore e da un procuratore.

Articolo 11

Esercizio

L'esercizio inizia il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno seguente.

Articolo 12

Bilancio consuntivo

Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'amministrazione è tenuta a compilare il bilancio consuntivo, a fare il conto profitti e perdite e ad elaborare una relazione annuale.

Articolo 13

Impresa comune

Qualora alla società venga riconosciuto lo statuto di impresa comune ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, essa sarà soggetta, per tutto il periodo in cui svolgerà la sua attività quale impresa comune, alle disposizioni del trattato Euratom concernenti le imprese comuni e alle decisioni del Consiglio dei ministri della Comunità europea dell'energia atomica che la costituiscono in impresa comune e le accordano alcuni dei vantaggi elencati nell'allegato II del trattato Euratom.

In particolare :

a) le modifiche dell'atto costitutivo della società potranno entrare in vigore soltanto dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, conformemente all'articolo 50 del trattato Euratom ;

b) conformemente all'articolo 171, paragrafo 3, del trattato Euratom, l'amministrazione dovrà comunicare alla Commissione, entro un mese dalla loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci, i conti dei profitti e delle perdite e i bilanci della società relativi all'esercizio trascorso ; la Commissione li inoltrerà al Consiglio dei ministri e al Parlamento europeo. Le previsioni delle entrate e delle spese saranno comunicate con la stessa procedura, al più tardi un mese prima dell'inizio dell'esercizio.

Fatte salve le precedenti disposizioni, la società rimane soggetta alla legislazione tedesca, in particolare alla legge sulle società a responsabilità limitata.

Articolo 14

Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni della società avvengono esclusivamente tramite il Bollettino federale (Bundesanzeiger).

Articolo 15

Spese di fondazione

Le spese di fondazione, comprese quelle di certificazione dell'atto costitutivo e di iscrizione della società, sono a carico della società.